

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 28/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente afferma in ricorso di aver consegnato alla banca, in data 23.5.2014, la denuncia di smarrimento (del 12.5.2014) di un libretto nominativo a lei cointestato e di aver chiesto alla controparte – con raccomandata a mano del 30.5.2014 – la restituzione del 50% del saldo del rapporto; la banca, invece, con comunicazione del 30.5.2014 ha dichiarato di aver apposto “i fermi” sul libretto.

La ricorrente aggiunge di aver poi chiesto, con messaggio di pec del 13.10.2014, l'emissione di un duplicato del libretto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di “ammortamento semplificato”, e di aver diffidato la banca, in data 14.10.2014, all'immediato rilascio di tale duplicato, trattandosi di titolo nominativo, per il quale – contrariamente a quanto affermato dalla banca - non occorre alcuna procedura di ammortamento dinanzi al tribunale né si può ottenere certificato di non opposizione dalla relativa cancelleria.

L'intermediario afferma nelle controdeduzioni la correttezza del proprio operato, poiché la richiesta avanzata alla ricorrente di acquisire il certificato di non interposta opposizione “o meglio” il certificato attestante l'insussistenza di iscrizioni al R.G.C.C. di cause promosse contro la ricorrente o la banca è più che legittima, considerato quanto previsto dall' art. 5 comma 1 della L. 848/51: “[...] decorso il termine stabilito nel precedente articolo 3 senza

che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto emittente il rilascio del duplicato[...]".

...“soltanto con il certificato rilasciato dalla cancelleria la Banca può essere certa del fatto che il libretto perduto non sia stato rinvenuto e non sia stata proposta opposizione previo deposito, come sopra ricordato, del libretto stesso”; infatti “il fatto che alla Banca non sia stato, nel frattempo, notificato alcun atto di citazione..., non consente... invece, di per sé, di ottenere una tale certezza, posto che, ad esempio, ben potrebbe darsi il caso di un procedimento di opposizione nel corso del quale non venga sollevata la questione dell'avvenuta regolare notifica dell'atto di citazione (!)”.

L'intermediario, “ad ulteriore suffragio di quanto sin qui esposto” allega alle controdeduzioni un “fac-simile” del certificato *de quo*, “agevolmente emesso dalla cancelleria del Tribunale, in occasione di una fattispecie identica alla presente, a comprova della fondatezza delle argomentazioni sin qui esposte, nonché della fattibilità pratica di quanto richiesto a controparte”.

La ricorrente non formula alcuna espressa richiesta all'ABF; dalla narrazione dei fatti operata nel modulo di ricorso emerge che la stessa aspira al rilascio del duplicato del libretto di risparmio nominativo a lei intestato e alla liquidazione in suo favore della metà del saldo di detto libretto.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso perché infondato.

La ricorrente ha presentato ulteriore memoria in data 24.7.2015.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere in merito alle doglianze della ricorrente, che contesta il rifiuto dell'intermediario di corrisponderle la metà del saldo di un libretto di risparmio nominativo a lei cointestato e smarrito, di cui chiede il duplicato.

Il Collegio rileva che, in base a quanto dedotto dalle parti e in assenza di documentazione comprovante i fatti affermati, risulta che il libretto di risparmio oggetto di ricorso – individuato dalle parti con indicazione del numero di serie - è nominativo e cointestato ad altra persona (come confermato anche dall'intermediario); il cointestatario sarebbe “scomparso” – così come sostiene il legale della ricorrente nella lettera di contestazione del 28.1.2014 indirizzata all'intermediario, allegata agli atti, dalla quale si evince che è stata presentata denuncia di scomparsa alle competenti autorità e si chiede la corresponsione del 50% delle somme in custodia della banca.

L'intermediario non conferma tale circostanza; tuttavia, da ricerche condotte dalla segreteria tecnica sul web risulta pubblicata nella G.U. del 29.3.2011 una richiesta di dichiarazione di assenza del cointestatario (scomparso il 14.9.2007) presentata dalla ricorrente.

Le parti non hanno fornito alcun elemento ulteriore circa le caratteristiche (operatività a firma congiunta o disgiunta), le movimentazioni eventualmente intervenute e il saldo disponibile, né è stata prodotta copia della denuncia di smarrimento del titolo con indicazione delle relative circostanze..

Con riferimento alla documentazione necessaria ad ottenere il duplicato del libretto, si segnala che l'intermediario ha depositato solo un fac-simile (relativo a caso analogo) della certificazione richiesta alla ricorrente per il rilascio del duplicato del libretto, che è allegato agli atti.

La ricorrente ritiene invece, come si è rilevato in fatto, di non dover produrre alcuna documentazione a tal fine, e dimostrando comunque di essersi attivata in tal senso, ha trasmesso in data 24 luglio ulteriori repliche con le quali il legale rappresentante,

ribadendo le iniziali richieste ha anche affermato di essersi recato presso la Cancelleria del tribunale competente per la suddetta richiesta, ma che si è visto opporre rifiuto di rilasciare la certificazione suindicata da parte dell' Ufficio.

Il Collegio rileva che, ai fini della decisione della presente controversia, giova richiamare sinteticamente la disciplina in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari di cui alla l. n. 948/1951, applicabile ai casi di sottrazione, distruzione o smarrimento dei buoni fruttiferi postali, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 7 del d.m. 19 dicembre 2000.

L'art. 1 della legge sopra citata prevede che, in caso di smarrimento di buoni fruttiferi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile. Ricevuta la denuncia, l'istituto emittente deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare, mediante affissione nei locali aperti al pubblico del proprio stabilimento presso il quale il buono o libretto è pagabile, un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna allo stesso istituto o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso, con l'avvertenza che, in difetto di opposizione entro il predetto termine, il buono o libretto sarà considerato inefficace (art. 3). Infine, decorso il summenzionato termine di novanta giorni senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'istituto il rilascio del duplicato (art. 5).

Dalla narrativa dei fatti e dalla documentazione versata in atti emerge come, nel caso di specie, il ricorrente si sia attivato per denunciare la perdita del libretto ed ottenere il relativo duplicato, ma che tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, l'intermediario non ha provveduto al rilascio del duplicato così come previsto dal citato art. 5 della legge 948/1951.

Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto a completare l'iter procedimentale previsto dalla legge e rilasciare il duplicato del libretto in contestazione.

Si veda in proposito Collegio Napoli, n. 3889/201 e cfr., fra le altre, la decisione del Collegio ABF di Napoli n. 1209/2012.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rilascio del duplicato del libretto di risparmio, nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI